



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPPELLI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 838/13
depositato il 05/02/2013

- avverso la sentenza n. 355/48/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

controparte:

1

difeso da:

DOTT. CRISTOFANELLI CARLO
VIA VERONA 3 00161 ROMA RM

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 126920 IRPEF-CRED.IMP. 2005
DINIEGO RIMBORSO n° 126920 IRPEF-CRED.IMP. 2006
DINIEGO RIMBORSO n° 126920 IRPEF-CRED.IMP. 2007
DINIEGO RIMBORSO n° 126920 IRPEF-CRED.IMP. 2008

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 838/13

UDIENZA DEL

26/02/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

2041/38/14

PRONUNCIATA IL:

26/2/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1/4/14

Il Segretario

Cariello

1. La Direzione provinciale I di Roma propone appello notificato in data 14 gennaio 2013 a [redacted] e depositato in data 5 febbraio per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 355.48.12 pubblicata il 31 ottobre 2012.

2. La decisione impugnata ha accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego del rimborso n. 126920/2009 per irpef anni dal 2005 al 2008, emesso dalla Direzione Provinciale I di Roma che non riconosceva l'esenzione dal pagamento delle imposte ex art. 37, comma 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

2.1. Il primo giudice ha ritenuto il contribuente in possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche per godere delle immunità fiscali avendo lo stesso cittadinanza differente e non avendo residenza permanente rispetto al paese accreditario. Il contribuente è cittadino italiano e residente in Italia e appartiene al personale non diplomatico dell'Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede.

3. La Direzione Provinciale I di Roma sostiene, con l'appello, l'errata interpretazione data dai primi giudici all'art. 37 della Convenzione di Vienna che regola i rapporti diplomatici tra due soggetti lo Stato accreditante, il Giappone, e lo Stato accreditario, la Santa Sede, non riguardando invece l'esenzione accordata dalla Convenzione l'ipotesi in cui interviene un terzo soggetto ovvero il paese ospite, l'Italia, cui il contribuente è cittadino e nel quale ha la residenza permanente, non affermando la citata norma un principio di esenzione assoluta.

Evidenzia come l'art. 37 citato sancisce il principio della priorità del criterio della residenza solo al fine di individuare i soggetti passivi dell'imposizione fiscale.

3.1. Richiama in quanto applicabili alla fattispecie gli artt. 2 e 3 del testo unico delle imposte dirette e la convenzione tra Italia e Giappone per evitare le doppie imposizioni in particolare l'art. 15, nonché l'art. 12 della legge 810/1929 di esecuzione del Trattato e del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia che dispone che le ambasciate dei Governi esteri presso la Santa Sede siano di fatto dislocate nella città di Roma.

Chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

4. Il contribuente appellato contesta, con le sue controdeduzioni, le argomentazioni dell'appellante e fa istanza di trattazione in pubblica udienza.

4.1. Insiste in ordine all'applicazione alla fattispecie dell'art. 37, secondo comma della Convenzione di Vienna.

4.2. Eccepisce la violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 546/92, mancando l'appello dei motivi specifici di impugnazione e dell'art. 57 per violazione del divieto di proporre domande od eccezioni nuove avendo indicato l'Italia come paese terzo e cioè non vincolato dalle prescrizioni contenute nella Convenzione di Vienna e richiamato il trattato tra Italia e Santa Sede motivi non rappresentati in sede di ricorso.

Chiede l'inammissibilità dell'appello o comunque il rigetto dello stesso, gli interessi e la rivalutazione per quanto versato nonché l'applicazione del disposto dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.

All'udienza odierna sono presenti le parti.

5. L'appello è meritevole di accoglimento.

5.1. Il Collegio rileva che l'art. 37 della Convenzione di Vienna al comma 3 dispone che "I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33".

Orbene in ordine all'assoggettabilità a tassazione in Italia degli emolumenti percepiti da un cittadino italiano residente in Italia, appartenente al ruolo del personale amministrativo e tecnico dell'ambasciata giapponese accreditata presso la Santa Sede non può trovare applicazione il comma 3 dell'art. 37 citato atteso che tale norma regola i rapporti diplomatici tra due soggetti: lo Stato accreditante - il Giappone - e lo Stato accreditario - la Santa Sede - e l'esenzione dalle imposte e tasse sui salari riguarda solo tale fattispecie, in particolare l'ipotesi in cui i membri del personale di servizio della missione non sono cittadini dello Stato accreditario, né vi hanno la residenza permanente e appartengano allo stato accreditante al cui sistema fiscale comunque resterebbero sottoposti.

Nel caso in cui intervenga un terzo soggetto ovvero il paese ospite, l'Italia, cui il contribuente è cittadino e nel quale ha la residenza permanente, non affermando la citata norma un principio di esenzione assoluta e confermando la stessa il principio della priorità del criterio della residenza al fine di individuare i soggetti passivi dell'imposizione fiscale, trova applicazione la normativa italiana in particolare gli artt. 2 e 3 del TUIR. Altresì l'art. 15 della Convenzione tra Italia e Giappone per evitare le doppie imposizioni sancisce la tassabilità in Italia di quanto percepito come corrispettivo di lavoro subordinato dai residenti in Italia a meno che il lavoro non venga svolto in Giappone e tale ultima ipotesi non corrisponde alla fattispecie in giudizio.

Va pertanto per le considerazioni espresse accolto l'appello dell'Ufficio.

6. Trattandosi di questione interpretativa sono da compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 38, accoglie l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014 in Camera di Consiglio.

IL RELATORE


IL PRESIDENTE
